

Il Consiglio di Stato

richiamata la risoluzione governativa no. 4376 dell'11 settembre 2019 con la quale, in applicazione degli articoli 159 cpv. 3 e 194 e segg. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), art. 178 cpv. 3 LOC, art. 29 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC), veniva fissato d'ufficio al 130% il moltiplicatore di imposta del Comune di Astano per l'anno 2019;

ricordato come la succitata risoluzione governativa indicasse come prioritario, per il Comune di Astano, adoperarsi per ricercare una soluzione aggregativa con i comuni vicini, unica strada per risolvere in modo radicale un problema, quello finanziario, di tipo strutturale;

richiamata l'istanza del 2 marzo 2020 con la quale il Municipio di Astano chiede l'avvio di una procedura di aggregazione con i Comuni che confluiranno, verosimilmente il 18 ottobre 2020, nel nuovo Comune di Tresa (Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa), non escludendo a priori altri scenari aggregativi, in particolare verso i Comuni del Medio Malcantone; l'introduzione dell'istanza aggregativa con il costituendo Comune di Tresa è stata preavvisata favorevolmente dall'Assemblea comunale di Astano, all'unanimità dei 59 presenti nella seduta dello scorso 16 dicembre 2019;

considerato:

- non è possibile al momento attuale procedere con la formalizzazione dell'avvio di un progetto aggregativo tra i Comuni di Astano, Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa ai sensi dell'art. 4a Legge sulle aggregazioni e separazioni de Comuni (LAggr). Questi ultimi, impegnati nei lavori preparatori in vista dell'entrata in funzione del nuovo Comune di Tresa, ritengono opportuno demandare al nuovo Comune l'istanza formale per l'avvio di un progetto aggregativo con Astano.
Gli attuali sindaci dei Comuni che confluiranno in Tresa - alla testa del gruppo politico che prepara la costituzione del nuovo Comune - hanno nondimeno espresso informalmente una chiara apertura verso l'allargamento ad Astano del futuro Comune di Tresa, posto che ciò risulti finanziariamente neutro per il Comune; la procedura è da avviarsi però una volta che sarà costituito quest'ultimo, con l'obiettivo di concretizzare la seconda aggregazione per la fine della legislatura comunale 2020-2024;
- si sottolinea a titolo generale come questo Consiglio - avvalendosi delle sue prerogative di organo di vigilanza sui Comuni ai sensi degli articoli 194 e segg. LOC - in presenza di una procedura di aggregazione formalmente avviata ritiene adeguato (in situazioni come quella in esame) sospendere temporaneamente l'applicazione degli artt. 178 cpv. 2 e 3 LOC e 29 RGFCC e sostenere parallelamente un Comune tramite l'aiuto supplementare di cui all'art. 22

della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2020 (LPI). Ciò per permettere al Comune l'applicazione di un moltiplicatore massimo del 100% e nel contempo una stabilizzazione delle finanze comunali, fino all'avvenuta aggregazione o fino all'eventuale abbandono della stessa;

- per quanto riguarda il Comune di Astano, non si è però ancora in presenza di un avvio formale di una procedura di aggregazione, passo che potrebbe verosimilmente concretizzarsi solamente nei primi mesi del 2021; non vi sono pertanto ancora le premesse per poter procedere come al punto precedente;
- non di meno è chiaro l'orientamento espresso dall'Assemblea comunale e dal Municipio di Astano, formalizzato con la succitata istanza del 2 marzo 2020, verso un'aggregazione con il futuro nuovo Comune di Tresa; tale orientamento non può sfociare immediatamente in un iter di aggregazione per motivi non imputabili al Comune di Astano; ciò permette in definitiva allo stato attuale di fare un passo nella direzione di un'applicazione mitigata delle norme che sottendono la definizione del moltiplicatore di imposta;
- in apertura della seduta assembleare del 16 dicembre 2019, il Municipio ha ritirato il messaggio no. 11-2019 con cui intendeva chiedere all'Assemblea la fissazione di un moltiplicatore del 130% per l'anno 2020, motivando il ritiro con lo sviluppo dell'ipotesi di aggregazione con il futuro Comune di Tresa, che avrebbe potuto indurre il Cantone a tollerare un moltiplicatore inferiore a quello aritmetico;
- va sottolineata la particolare situazione politica creatasi nel Comune di Astano a seguito del peggioramento delle finanze comunali e dell'aumento oltre il 100% del moltiplicatore di imposta; in occasione della fissazione del moltiplicatore 2019 si è generata una situazione ingestibile, che ha imposto un intervento d'ufficio del Consiglio di Stato che ha fissato il moltiplicatore al 130% (cfr. ris. gov. 4376 dell'11 settembre 2019). Visti questi precedenti - per quanto attiene al moltiplicatore relativo all'anno 2020 - si ritiene opportuno che la fissazione del moltiplicatore 2020 avvenga direttamente tramite risoluzione di vigilanza dello scrivente Consiglio, prescindendo quindi da una determinazione in merito dell'Assemblea comunale di Astano;
- a questa conclusione si giunge pure tenendo conto di altri due fattori. Da una parte, come si vedrà più avanti, la fissazione di un moltiplicatore inferiore a quello aritmetico necessita imperativamente della parallela assunzione da parte dello Stato di un sostegno ex art. 22 LPI, la cui decisione è di competenza del Governo cantonale. D'altra parte vanno richiamate le disposizioni emanate recentemente per regolare l'agire dei comuni in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19, che sospendono le sedute degli organi legislativi comunali almeno fino al 19 aprile 2020 (cfr. art. 1 del Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 marzo 2020). Si ricorda come il moltiplicatore di imposta va approvato dai comuni entro il 31 maggio (art. 177 cpv. 2 LOC);
- dal preventivo 2020 - adottato dall'Assemblea comunale di Astano nella seduta del 16 dicembre 2020, ma non ancora cresciuto in giudicato a causa di un ricorso - risulta che il moltiplicatore di imposta che il Comune dovrebbe applicare in applicazione dell'art. 20 RGFCC ammonta al 145%;
- alla luce di tutto quanto precede, si può considerare come tutto sommato congrua la fissazione per l'anno 2020 di un moltiplicatore di imposta del 110%; posta quest'aliquota di prelievo delle imposte, risulta verosimile un disavanzo di esercizio al termine dell'anno 2020 che andrebbe ad incrementare il disavanzo di bilancio del Comune. Il Comune di Astano può quindi essere ammesso in via del tutto eccezionale, limitatamente per il momento all'anno 2020, al beneficio

del contributo supplementare dell'art. 22 LPI allo scopo di contenere il moltiplicatore 2020 entro il limite del 110%, alle seguenti condizioni:

- gli organi comunali di Astano si impegnano a non prendere decisioni che portino ulteriori aggravii al conto economico del Comune rispetto al preventivo 2020 approvato dall'Assemblea comunale del 16 dicembre 2019, così come nuovi crediti di investimento. Sono riservate spese di assoluta urgenza dietro accordo preventivo con la Sezione degli enti locali; sono inoltre espressamente riservate tutti le decisioni di vigilanza in merito da parte del Consiglio di Stato;
- il Municipio di Astano sottoporrà per approvazione alla Sezione degli enti locali il preventivo 2021 prima del licenziamento del relativo messaggio.

Pertanto,

in applicazione degli artt. 159 cpv. 3 LOC, 178 cpv. 3 LOC e 29 RGFCC; degli artt. 194 e segg. LOC e dell'art. 22 LPI, nonché di ogni articolo di legge in concreto applicabile,

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. Il moltiplicatore d'imposta 2020 del Comune di Astano è fissato d'ufficio al 110%.
2. Il Comune di Astano è ammesso - in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno 2020 - al beneficio del contributo supplementare previsto dall'art. 22 LPI allo scopo di contenere il moltiplicatore 2020 entro il limite del 110%, alle condizioni del punto 3.
3. Il contributo di cui al punto precedente è concesso alle seguenti condizioni:
 - 3.1. Gli organi comunali di Astano si impegnano a non prendere decisioni che portino ulteriori aggravii al conto economico del Comune rispetto al preventivo 2020 approvato dall'Assemblea comunale del 16 dicembre 2019, così come nuovi crediti di investimento. Sono riservate spese di assoluta urgenza dietro accordo preventivo della Sezione degli enti locali;
 - 3.2. il Municipio di Astano sottoporrà per approvazione alla Sezione degli enti locali il preventivo 2021 prima del licenziamento del relativo messaggio;
 - 3.3. Sono riservate tutte le decisioni di vigilanza in applicazione degli artt. 194 e segg. che la situazione dovesse imporre.
4. Il dispositivo della presente risoluzione va pubblicato all'albo comunale di Astano.
5. La presente risoluzione è immediatamente esecutiva.

6. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione a chi è leso nei suoi interessi; il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia (art. 207 LOC).

7. **Intimazione e comunicazione a:**

- Municipio del Comune di Astano, Via alla Chiesa, 6999 Astano;
- Presidente dell'Assemblea comunale di Astano, tramite il Municipio di Astano;
- Commissione della gestione, tramite il Municipio di Astano.

Invio interno a:


- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).

Il Presidente:


Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri